

ATTO COSTITUTIVO
"Nuova Putignano APS"



In data 15 settembre 2023, presso la sede sociale alla Via Santa Maria 99, ubicata in Putignano (BA), alle ore 19.00, si sono riunite le seguenti persone:

Todisco Onofrio, nato a Putignano (BA) il 27-08-1992 e ivi residente in Viale Federico II n. 53, codice fiscale TDSNFR92M27H096I;

Gemmati Piergianni, nato a Putignano (BA) il 17-08-1989 e ivi residente alla via Gianfedele Angelini n. 10, codice fiscale GMPGN89M17H096C;

Aquilino Luca, nato a Putignano il 18-03-1991 e ivi residente alla via V. Laterza n. 51, codice fiscale QLNLCU91C18H096W;

Crapa Mariano Edoardo, nato a Terni il 16-09-1982 e residente in Vocabolo Colleporto n. 56 in Arrone (Tr), codice fiscale CRPMND82P16L117Z;

Sportelli Vito, nato a Putignano (BA) il 20-03-1986 e residente in Putignano, codice fiscale SPRVTI86C20H096N;

Aquilino Giovanni, nato a Putignano il 29/09/1987 e ivi residente alla via V. Laterza n. 51, codice fiscale QLNGNN87P29H096E;

Allegretti Giorgio nato a Putignano il 13/01/1981 e ivi residente alla via Maddalena n. 9, c.f. LLGGRG81A13H096H.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Todisco Onofrio, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Crapa Mariano Edoardo quale Segretario e redattore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione della presente associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento del sodalizio, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Nuova Putignano APS", da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Putignano (BA), attualmente alla via Santa Maria 99, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Putignano non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi in via esclusiva o principale, in virtù del disposto dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. E);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. F);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. I);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. V);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. W);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. Z);

In particolare l'Associazione opererà nei seguenti ambiti:

- Promuovere attività culturali per la crescita sociale della comunità, anche orientate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente e alla promozione e difesa dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- Promuovere iniziative socio-culturali favorendo la cooperazione e l'aggregazione di professionalità del territorio locale e non ed ogni altra utile attività che possa determinare la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale;

- Valorizzare il territorio con l'organizzazione di eventi che possano rappresentare un valore aggiunto per lo stesso;
- Promuovere e valorizzare l'inserimento nella vita sociale dei cittadini e la loro partecipazione ad ogni attività utile in tal senso e che ne favorisca la realizzazione, tra cui iniziative culturali, ludiche, artistiche, religiose, politico-amministrative del territorio, conformandosi ai valori di partecipazione, equità, trasparenza, di democrazia, della legalità, della nonviolenza e del vivere civile;
- Proporsi ad un lavoro di rete con altre associazioni del territorio per la valorizzazione dello stesso, collaborando con esse in modo sinergico.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai soci, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ART. 4 -I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da quattro componenti e nominano a farne parte, per il primo quadriennio, i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Sig. Todisco Onofrio

Vice-Presidente: Sig. Gemmati Piergianni

Tesoriere: Sig. Aquilino Luca

Segretario: Crapa Mariano Edoardo

ART. 5 -Il primo esercizio si chiuderà in data 31-12-2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 -Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto, i soci dell'associazione Nuova Putignano:

Sig. TODISCO ONOFIO

Sig. GENNATI PIERALMONDO

Sig. AQUILINO LUCA

Sig. AQUILINO GIOVANNI

Sig. ALLEGRETTI GIORGIO

Sig. SPORTELLI WITO

Sig. CRAPA MARIANO EDOARDO

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

25 SET 2023

Atto registrato

al R. n. 2296

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

al R. n. 20000

serie 20000

per il Direttore Provinciale

L'Incaricato (*)

F. FISCETTI

(*) Firma sostituita del Direttore Provinciale

Valentina SALICE

STATUTO

"Nuova Putignano APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'associazione avente la seguente denominazione: "Nuova Putignano APS", da ora in avanti denominata anche "Associazione", con durata illimitata, avente sede legale nel Comune di Putignano (BA), attualmente alla via Santa Maria 99 e potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza persegue finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale

delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. E);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. F);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. I);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. V);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. W);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. Z).

In particolare l'Associazione opererà nei seguenti ambiti:

- Promuovere attività culturali per la crescita sociale della comunità, anche orientate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente e alla promozione e difesa dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- Promuovere iniziative socio-culturali favorendo la cooperazione e l'aggregazione di professionalità del territorio locale e non ed ogni altra utile attività che possa determinare la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale;
- Valorizzare il territorio con l'organizzazione di eventi che possano rappresentare un valore aggiunto per lo stesso;
- Promuovere e valorizzare l'inserimento nella vita sociale dei cittadini e la loro partecipazione ad ogni attività utile in tal senso e che ne favorisca la realizzazione, tra cui iniziative culturali, ludiche, artistiche, religiose, politico-amministrative del territorio, conformandosi ai valori di partecipazione, equità, trasparenza, di democrazia, della legalità, della nonviolenza e del vivere civile;
- Proporsi ad un lavoro di rete con altre associazioni del territorio per la valorizzazione dello stesso, collaborando con esse in modo sinergico.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Al fine di perseguire gli scopi associativi potrà affiliarsi, convenzionarsi, operare collaborazioni di qualsiasi tipo con enti pubblici e privati.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore ossia non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale; al disposto del medesimo art. 35 si rinvia per le ipotesi di riduzione rispetto al numero minimo di associati.

Possono aderire all'Associazione oltre che le persone fisiche anche gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle APS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati con contemporaneo versamento della quota associativa.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti nello stesso;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se preventivamente autorizzate da apposito verbale del consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- votare in Assemblea, ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi dell'Associazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha un voto. I minorenni esprimono il proprio voto per il tramite del responsabile genitoriale. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Tale convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi modalità ad esempio tramite affissione nei locali dell'Associazione di apposita comunicazione, tramite email, pec, raccomandata, messaggistica; ecc.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge il Presidente;
- ne stabilisce il numero e nomina e revoca gli altri componenti del Consiglio direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Per la modifica dello statuto dell'Associazione occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare programmi di attività associativa in base alle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e stabilire annualmente l'importo delle quote associative;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Fanno parte del consiglio direttivo:

- Presidente (eletto dall'assemblea)
- Vice Presidente (nominato dall'organo di amministrazione)
- Segretario (nominato dall'organo di amministrazione)
- Tesoriere (nominato dal Presidente)

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)



I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare pertanto ha inizio il giorno 1 gennaio per terminare il 31 dicembre. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone opportuna richiesta al Presidente.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 17

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Letto, approvato e sottoscritto, i soci dell'associazione Nuova Putignano:

Sig. TODISCO ONOFRIO

Sig. GEMMATI PIERGIAMM

Sig. AQUILINO LUCA

Sig. AQUILINO GIOVANNI

Sig. ALLEGRETTI GIORGIO

Sig. SPORTELLI WITO

Sig. CRIPA MARIANO EDOARDO

